

Ricerca avanzata - visualizza documento

n. 3/2016 (maggio-giugno)

Consistenza: 411.492 documenti

- > Presentazione
- > Organizzazione
- > Ricerca avanzata
- > Navigazione
- >> Autori/Curatori
- >> Classificazione
- >> Periodici
- > Storico degli aggiornamenti dal 2009

Niutta, Andrea

"Errare humanum est, sed perseverare in errore...": la delimitazione del mercato geografico rilevante da parte dell'Autorità Garante nella decisione relativa alla concentrazione Telecom/Intesa.

(Nota a Autorità Garante della concorrenza e del mercato 13 novembre 1997, n. 5489.)

in **Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbli**, 1998, fasc. 9-12, pagg. 290-315, pt. 2

(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)

COMM.1.3. - impresa e azienda: concorrenza fra le imprese (disciplina della)

COMM.1.3.0.0. - libera concorrenza: legislazione e misure antimonopolistiche

La decisione in commento merita di essere segnalata, osserva preliminarmente l'A., in quanto in essa si ritrovano le medesime incongruenze già più volte sottolineate a proposito della motivazione nei provvedimenti in materia di concentrazione, con riferimento sia alla definizione, sia all'applicazione pratica che viene fatta del concetto di mercato rilevante. L'Autorità Garante ha affermato che i mercati relativi alla fornitura di circuiti diretti ai servizi di trasmissione dati e ai servizi applicativi a valore aggiunto hanno dimensione nazionale; la concentrazione tra il primo operatore del mercato nazionale dei servizi di trasmissione dati personalizzati con il suo primo concorrente nel settore dei servizi di trasmissione dati per l'utenza imprese è vietata in quanto idonea a rafforzare la posizione del gestore pubblico in ambito nazionale. L'A. illustra i principali rilievi critici che possono essere mossi al provvedimento in epigrafe, soffermandosi soprattutto ad analizzare -alla luce di un'ampia trattazione, che tiene conto di numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali- i problemi relativi all'applicazione pratica del concetto di mercato rilevante. Viene approfondita, fra l'altro, l'applicazione del criterio della sostituibilità del versante della domanda come discriminante assoluta nella definizione del mercato del prodotto, anche quando non viene di per sé smentita nell'iter argomentativo concretamente utilizzato dal Garante.

l. 10 ottobre 1990, n. 287 [---> testo]

art. 2598 c.c. [---> testo]

>>>Document delivery via:

>>>Cerca su:

**Come citare il contributo in una bibliografia:****Stile APA:**

Niutta, A. (1998). "Errare humanum est, sed perseverare in errore...": la delimitazione del mercato geografico rilevante da parte dell'Autorità Garante nella decisione relativa alla concentrazione Telecom/Intesa. . *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbli*, 96(9-12/2), 290-315.

Stile MLA:

Niutta, Andrea. ""Errare humanum est, sed perseverare in errore...": la delimitazione del mercato geografico rilevante da parte dell'Autorità Garante nella decisione relativa alla concentrazione Telecom/Intesa. ." *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbli* 96.9-12/2 (1998): 290-315. Print.

Stile DoGi:

A. Niutta, "Errare humanum est, sed perseverare in errore...": la delimitazione del mercato geografico rilevante da parte dell'Autorità Garante nella decisione relativa alla concentrazione Telecom/Intesa. , in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbli*, 1998, 9-12/2, pp. 290-315.

DoGi-Dottrina Giuridica

Banca dati on-line bimestrale (ISSN 2240-7448)
Via dei Barucci 20 - 50127 Firenze
Ph. +39 055 43995; fax +39 055 4399605
e-mail: dogi@ittig.cnr.it

English